

Delib. Giunta Reg. n° IX/1393 del 02/03/2011

Approvazione della «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni» e revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528

Doc. 41101393.0LO di Origine Regionale

emanato/a da: Regione Lombardia

e pubblicato/a su: Bollettino. Uff. Regione n° 10 del 10/03/2011

riguardante:

AMBIENTE - Uso e tutela del territorio - Acquedotti e fognature

SOMMARIO

NOTE

TESTO

ALLEGATO 1 - DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. OBIETTIVI
4. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE
5. CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI
6. CONTROLLI
7. VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D. LGS. 152/2006
8. AUTOCONTROLLI
9. PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE
11. COSTI
12. COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

- § -

NOTE

- § -

TESTO

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le Direttive:

- 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

b) requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi

Gli schemi tipo di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito e l'erogatore del servizio, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7450, prevedono che l'erogatore del servizio si impegni a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri erogatori del servizio, "di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori".

Nell'attesa dell'attuazione di quanto sopra, i requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi sono da ritenersi soddisfatti se il laboratorio:

- e accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale,
- partecipa a circuiti di interconfronto per la matrice acque reflue, le cui prove sono condotte con livelli di rilevazione coerenti con i valori limite di emissione previsti per i parametri sopraindicati.

Il confronto operato nei circuiti citati attesta infatti il possesso dei requisiti qualitativi dei laboratori, qualora i risultati siano entro l'intervallo di incertezza stabilito dal circuito e il metodo adottato rimanga, in seguito, entro il predetto intervallo.

I documenti redatti anche a seguito delle risultanze dei circuiti di interconfronto e utilizzati per le valutazioni dei requisiti qualitativi possono essere oggetto di ulteriore approfondimento tecnico da parte di ARPA, per la migliore applicazione delle procedure riportate nella Direttiva.

Le analisi possono inoltre essere eseguite in laboratori certificati ISO 9001, che risultino idonei (o si adeguino nei tempi concessi) alle indicazioni formulate da ARPA a seguito delle valutazioni/verifiche effettuate in connessione ai seguenti aspetti: locali, attrezzature, strumenti, metodi (normati, interni validati), utilizzo di materiali di riferimento certificati e di kit, procedure in particolare per le modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni e qualificazione del personale.

c) requisiti per la trasmissione dei dati

I requisiti per la trasmissione dei dati sono da ritenersi soddisfatti qualora siano rispettate le condizioni e le modalità di seguito riportate.

Se non diversamente specificato dal contratto di servizio tra l'ente responsabile dell'ATO e il gestore, il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli e i risultati degli stessi sono comunicati all'ente responsabile dell'ATO secondo le modalità e i tempi sotto indicati.

Il gestore trasmette alla Provincia e a ARPA il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento.

La validazione attesta la completezza del programma con riferimento alle informazioni di seguito indicate e la permanenza dei requisiti di idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati.

Il programma riporta il numero dei controlli e degli autocontrolli per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs. 152/2006, le date di esecuzione degli stessi (giorno/ora d'inizio e fine del campionamento nelle 24 ore), le modalità adottate per il prelievo e la relativa strumentazione, i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma indica anche il numero di controlli ordinari di cui alla tabella B effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l'anno.

I controlli e gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi di informazione di cui al punto 8.1.

Per gli impianti di trattamento con potenzialità di progetto pari o superiore a 2.000 A.E. e inferiore a 10.000 A.E. ARPA comunica alla Provincia, all'ente responsabile dell'ATO e al gestore l'elenco degli impianti con scarico risultato conforme e interessati pertanto alla riduzione del numero di controlli.